



**CITTÀ DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)**

AREA SERVIZIO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ord. n. 281
Prot. n. 26940

OGGETTO: Prosecuzione ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 . Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" per la durata di mesi 6;

VISTI ed esaminati i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti legge, nonché le successive ordinanze del Ministero della Salute e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con i quali sono state dettate disposizioni volte a prescrivere misure di carattere igienico-sanitario e di controllo per la prevenzione del contagio;

VISTO da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.06.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state adottate misure per l'intero territorio nazionale ed efficaci fino alla data del 14 luglio 2020, che, pur riducendo le pregresse limitazioni, confermano il divieto di assembramento come strumento sostanziale volto a garantire la fondamentale distanza interpersonale per ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento ai pubblici esercizi, le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11giugno 2020" di cui al citato DPCM dell'11.06.2020 (allegato 11) dettano, misure igienico-sanitarie e prescrizioni per il distanziamento tra le persone al fine di prevenire la diffusione del contagio;

RILEVATO:

- che, nonostante le prescrizioni sopra richiamate, sono stati riscontrati casi di assembramento soprattutto in prossimità dei pubblici esercizi, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con conseguente consumo delle stesse sia all'interno che all'esterno delle stesse;
- che determinate condotte non garantiscono la salute pubblica ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica del COVID-19;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 254 del 28.05.2020 con la quale è stato disposto, dal 29.05.2020 fino alla data del 14.06.2020, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita;

VISTO il protrarsi della situazione epidemiologica in atto che conferma la gravità della diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto di mantenere le limitazioni già adottate, soprattutto al fine di prevenire e contenere comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione del virus;

RITENUTO conseguentemente di disporre, in prosecuzione della predetta ordinanza sindacale n. 254 del 28.05.2020, la limitazione su tutto il territorio comunale dell'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, attività artigianali per asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione;

RITENUTO inoltre disporre il divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n. 267, che prevede in capo al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a tutela della propria comunità locale;

VISTA pertanto la propria competenza al riguardo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per quanto sopra esposto, con decorrenza dalle ore 19.30 del 18 giugno 2020 e fino alle ore 24.00 del 14 luglio 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere successivamente assunte:

- che su tutto il territorio comunale siano osservati i sotto indicati divieti:

1. **Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo all'interno dei pubblici esercizi e all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza in concessione:**

2. Divieto di consumazione dalle ore 20.30 alle ore 8.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico;
3. Divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni.

- che i titolari delle attività di cui sopra debbano comunque:

- garantire un accesso ai predetti locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori;
- garantire ed incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare forme di contagio;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento del presente atto, viene punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in legge 22.05.2020 n. 35, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

1. La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
2. l'invio della stessa per quanto di competenza:

- AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	SEDE
- AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI	ALBENGA
- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI	ALBENGA
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA	ALBENGA

Si comunica che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia ASCHERO, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Albenga.

Albenga, li

79 GIU. 2020



IL SINDACO
Riccardo TOMATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

1. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 1199